

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6800 del 22/12/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE MARZENO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA ALBERGHI PAOLO - PRATICA N. RAPPA0786.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7050 del 22/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE MARZENO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI FAENZA (RA). **DITTA ALBERGHI PAOLO** - PRATICA N. RAPPA0786.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di

concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione in scadenza il 31/10/2023, fino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici, tra cui è stato individuato, in particolare, il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 8531 del 04/09/2009 è stata rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Alberghi S.A.S., CF 0093500391, la concessione ordinaria (pratica n. RAPP0786) con scadenza al 31/12/2015, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra del Torrente Marzeno (risorsa n. RAA10254), ubicato in area di proprietà della medesima Ditta, in Località Santa Lucia in Comune di Faenza (RA), ad uso agricolo irriguo, per una portata massima pari a circa 16,7 l/s e per un volume annuo pari a circa 110.000 mc;

- con domanda registrata n. PG/2022/61787 del 13/04/2022, la Ditta Alberghi S.S. - Società Agricola, CF 00930500392, e la Ditta Alberghi Paolo, CF LBRPLA48E04D458Z, hanno richiesto il rinnovo in solido senza variazioni della suddetta concessione;
- con Nota PG/2023/206006 del 04/12/2023 la Ditta Alberghi Paolo, CF LBRPLA48E04D458Z dichiara di essere mandatario di utenti;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. 8531 del 04/09/2009;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 22/11/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della

Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con la prescrizione **installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti**;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 20/10/2023, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Ravenna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2023/16353 del 30/01/2023, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2023/22229 del 07/02/2023;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice **IT080803000000003ER**, denominato "Torrente Marzeno", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SCARSO;
- DMV (maggio/settembre): 0,21 mc/s;
- DMV (ottobre/aprile): 0,32 mc/s;
- stress idrico NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 40,53, coltivato a susino (Ha 19,98), actinidia (Ha 17,67) e albicocco (Ha 2,87) con impianto di irrigazione goccia e per il riempimento di un vaso di capacità pari a mc 70.000 (autorizzato con atto n. 2051 del 24/02/1988), le verifiche effettuate portano a ritenere che

la quantità di risorsa concessa, pari a 110.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 02/04/2022 le spese istruttorie di euro 195;
- in data 05/12/2023 il canone per la risorsa idrica pari a euro 518,46 corrispondente al canone relativo all'anno 2023;
- in data 09/05/2022, l'importo di euro 1.687,93, quale indennizzo risarcitorio calcolato ai sensi dell'art. 51, comma 2 della L.R. n. 24/2009, così come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 11/2018;
- in data 09/10/2009 la somma pari a euro 51,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 19/12/2023 con un importo di euro 466,81, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo all'importo dell'annualità del canone;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Alberghi Paolo, CF LBRPLA48E04D458Z, (rappresentante mandatario ai sensi dell'art. 5, comma 4 del RR n. 41/2001, per la ditta Alberghi S.S. - Società Agricola, CF 00930500392) la concessione ordinaria (pratica n. RAPP0786) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra dal Torrente Marzeno, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA10254

- prelievo ubicato in Comune di Faenza (RA) - Località Santa Lucia, in area di proprietà della medesima Ditta, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 250, mapp. 293 (ex 162), individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 731.069 - Y: 902.600;
 - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
 - utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 16,7 l/s;
 - volume complessivo pari a 110.000 mc/annui;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2033;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 19/12/2023 (PG/2023/217017 del 21/12/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con

Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 15/09/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2023 in euro 518,46 per l'utilizzo della risorsa idrica;
6. di fissare in euro 518,46 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Alberghi Paolo;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al

Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Ditta Alberghi Paolo, CF LBRPLA48E04D458Z (pratica n. RAPPA0786) (rappresentante mandatario ai sensi dell'art. 5, comma 4 del RR n. 41/2001, per la ditta Alberghi S.S. - Società Agricola, CF 00930500392)

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice **IT080803000000003ER**, denominato "Torrente Marzeno", avviene da sponda destra del Torrente Marzeno.
2. L'opera di presa è costituita da elettropompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:
Codice risorsa: RAA10254;
 - ubicazione: Comune di Faenza (RA) - Località Santa Lucia, Fg. 250, mapp. 293 (ex 162);
 - coordinate UTM RER X: 731.069 - Y: 902.600;
 - diametro del tubo di pescaggio: 160 mm;
 - diametro del tubo di mandata: 160 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 40,53, coltivato a susino (Ha 19,98), actinidia (Ha 17,67) e albicocco (Ha 2,87) con impianto di irrigazione goccia e per il riempimento di un vaso di capacità pari a mc 70.000 (autorizzato con atto n. 2051 del 24/02/1988) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 16,7 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 110.000 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 20/10/2023:

“[...]”

a) È vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente documento. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo;

b) Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;

c) Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per almeno 10 metri a monte e a valle dell'opera di presa, il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, in modo da rendere l'impianto ben visibile. E' tassativamente vietato l'uso di diserbanti.

d) Qualsiasi materiale od oggetti, diversi da sabbia e ghiaia che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio e che possano interferire col deflusso delle acque, quali ramaglie, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e smaltiti secondo la normativa vigente.

- e) in caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le necessarie operazioni che l'Amministrazione ritenga opportune per il ripristino dello stato dei luoghi;
- f) i cavi elettrici per l'alimentazione di elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza.
- g) Il Concessionario dovrà fornire un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, egli provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;
- h) Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura, pertanto, di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e dei manufatti e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico;
- i) Ogni modifica allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzata, salvo gli interventi di sola manutenzione ordinaria per i quali sarà sufficiente una semplice comunicazione;
- j) Il presente Nulla Osta vincola al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica;

k) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARPAE, su segnalazione dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati, nei modi e tempi prescritti da questo Ufficio Territoriale;

l) il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla conservazione dell'opera dovrà essere concordata dal Richiedente con i rispettivi proprietari; Di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;

- Il Concessionario è consapevole che le aree interessate dal presente nulla osta rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. Pertanto, competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- *Spetta al Concessionario tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <http://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata dal transito, con obbligo, da parte del concessionario, di adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, fino alla cessazione dell'allerta emessa;*
- *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;*
- *Di stabilire che nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.*
- *Di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto.*
- *Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa. [...]"*

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato da Provincia di Ravenna con nota registrata n. PG/2023/16353 del 30/01/2023:

“[...]”

- *di seguire tutte le indicazioni riportate atte a garantire il DMV;*
- *dell'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;*
- *- di indicare ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata. [...]”*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2023 è pari a euro 518,46 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 518,46, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,21 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,32 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi,

nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.